



***COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA***  
*(Provincia di Roma)*

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA.**

Ad integrazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.M. n. 79 del 9/12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Approvato con deliberazione di G.C. n° 4 del 17.02.2010

## Articolo 1 – Finalità

- I. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, ai fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'art. 46 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008 che modifica sia l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 che i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della legge 244/2007.

## Articolo 2 – Ambito applicativo

- 1) Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
- 2) I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) **incarico di studio**, aventi per oggetto il conferimento di una attività di studio che si concretizza ai sensi del dpr 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) **incarico di ricerca**, che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
  - c) **incarico di consulenza**, che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materia di interesse dell'ente.
- 3) Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. B) del T.U. 267/2000.
- 4) **I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa** si identificano e si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione. Inoltre ai sensi dell'art. 46, comma 2 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008 che modifica l'art. 3, comma 55 della legge 244/2007 ( finanziaria 2008) gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lvo 267/2000.
- 5) Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente nonché il compenso pattuito.
- 6) Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti nei limiti concordati anche nella sede del committente.

## Articolo 3 – presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

- 1) Il ricorso alle prestazioni è subordinato, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento, ai seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente;
  - b) ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione di tipo qualitativo delle figure professionali esistenti del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della

possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part – time.

c) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

d) devono essere preliminarmente determinati durata, luogo, oggetto, e compenso della collaborazione.

3) Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza del comune od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione. Occorrendo potrà essere rilasciata dal capo dell'Amministrazione specifica procura speciale.

#### **Articolo 4 – Limiti di spesa.**

1) Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al precedente articolo 2 è fissato nel bilancio di previsione dell'ente.

#### **Articolo 5 – individuazione delle professionalità**

1) Il responsabile del servizio che intende conferire incarichi predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo ( livello di coordinazione).
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare eventuali sospensioni della prestazione.
- f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2) Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte o accettazione del compenso proposto dall'amministrazione e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura nonché i criteri predeterminati certi e trasparenti attraverso i quali avviene la comparazione.

3) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto.

4) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione del contratto d'opera o attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La stessa deroga si applica per gli incarichi da affidare a soggetti che hanno ricoperto posizioni apicali (categoria D3) in enti locali per analoghe prestazioni a quelle poste a selezione.

#### **Articolo 6 – procedura comparativa**

1) L'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

2) Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;

- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e nel suo complesso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

3) Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alla specificità della collaborazione.

4) Gli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli compresi tra 20.000,00 e la soglia di rilevanza comunitaria previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5.000,00 e 20.000,00 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 2 da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.

5) Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente "intuitu personae", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia.

6) Gli incarichi, eccezionalmente, possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, fornendo adeguata motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo per comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

7) Gli importi di cui precedenti commi si intendono al netto di iva, se dovuta.

#### **Articolo 7 – disciplinare di incarico**

- 1) Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
- 2) Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma ed in particolar modo che: a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti nel vigente regolamento che costituisce stralcio del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti nel programma di cui al precedente articolo 4 o sue successive variazioni; c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso; d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenze ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione.

#### **Articolo 8 – determinazione del compenso**

- 1) L'ufficio competente provvede preventivamente alla selezione o all'incarico a determinare l'entità del compenso riconosciuto per la prestazione.
- 2) Lo stesso compenso verrà liquidato dallo stesso ufficio alla scadenze previste nel disciplinare sottoscritto dalle parti.

#### **Articolo 9 – verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

- 1) Il responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
- 2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del servizio può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

## **Articolo 10 - esclusioni**

- 1) Sono esclusi dalla procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione periodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001.
- 2) Il presente regolamento non si applica inoltre: a) agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche, che verranno conferiti secondo le normative di settore; b) agli organismi del controllo interno e nuclei di valutazione; ai membri delle commissioni e organi istituzionali; ai servizi legali, che verranno conferiti su base fiduciaria.

## **Articolo 11 - regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

- 1) Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 3 cpc nel rispetto della disciplina del presente capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale ed i risultati richiesti al collaboratore debbono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile di servizio competente.
- 2) Le prestazioni sono rese senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi attività oggetto delle prestazioni stesse secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
- 3) Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali come pure non può rappresentare l'ente all'esterno, fatta salva la facoltà per il capo dell'Amministrazione di rilasciare specifica procura speciale.
- 4) Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario; la sua attività è svolta presso l'ente committente.

## **Articolo 12 - pubblicità ed efficacia**

- 1) Dell'avviso di cui all'art. 5 si dà adeguata pubblicità tramite pubblicazione all'albo pretorio e al sito internet comunale ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.
- 2) L'esito della procedura comparativa, del nominativo, dell'oggetto dell'incarico e del compenso, è ugualmente resa pubblica con le stesse modalità dell'avviso di cui al precedente comma 1.
- 3) L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge 244/2007.

## **Articolo 13 - attestazioni**

- 1) La determinazione con la quale il responsabile del servizio competente provvede ad affidare un incarico secondo le procedure del presente regolamento, e a definire il relativo impegno di spesa, contiene nella parte narrativa specifica attestazione riguardante il rispetto di: a) l'art. 7, comma 6, del d.lvo 165/2001 e s.m.i. b) il T.U. 267/2000; c) Statuto dell'ente; d) regolamento di contabilità; e) regolamento dei contratti; f) il presente regolamento; g) il programma degli incarichi approvato dal consiglio comunale.
- 2) Il provvedimento di liquidazione del compenso contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito web dell'ente nel rispetto dell'art. 3, commi 18 e 54, della legge 244/2007.

## **Articolo 14 - controllo della corte dei conti**

- 1) Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati nel precedente articolo 6 devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della corte dei conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005.

**Articolo 15 – Invio alla corte dei conti**

1) Le disposizioni regolamentati recate dal presente sono trasmesse per estratto alla corte dei conti entro 30 giorni dalla adozione.

**Articolo 16 – Norma finale**

1) Il presente regolamento integra e per quanto incompatibile sostituisce il regolamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione G.M. n. 79 del 9/12/2005 e s.m. ed integrazioni.

\*\*\*\*\*